

Le Merci Pericolose (Materiale Radioattivo) classificate ai numeri UN 2915 (collo di tipo A non in forma speciale) e UN 3332 (collo di tipo A sotto forma speciale), prevedevano le disposizioni speciali S11 ed S12 riconducibili al capitolo 8.5 – Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari - dell'ADR.

L'edizione ADR 2013 del regolamento ha previsto una modifica a queste due voci S11 ed S12:

il simbolo ⊗ indica che l'intero paragrafo inizialmente esistente è stato ora cancellato.

ADR 2011	ADR 2013
<p>S11: (1) Si applicano le disposizioni del 8.2.1.</p> <p>(2) I conducenti devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno degli argomenti definiti al 8.2.2.3.5.</p> <p>(3) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente in un regime o per uno scopo differente, sugli argomenti di cui a (2), può essere dispensato in parte o totalmente dal corso di specializzazione.</p> <p>S12: Se il numero totale dei colli contenenti i materiali radioattivi trasportati non è superiore a 10, e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a 3, la prescrizione supplementare S11 non si applica. I conducenti devono avere tuttavia una formazione, appropriata e corrispondente alle loro responsabilità, che li renda consapevoli dei pericoli da radiazioni connessi al trasporto di materiali radioattivi. Tale formazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro.</p>	<p>S11:</p> <p>⊗</p> <p>⊗</p> <p>Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente in un regime o per uno scopo differente, sugli argomenti definiti all'8.2.2.3.5, può essere dispensato in parte o totalmente dal corso di specializzazione.</p> <p>S12: Se il numero totale dei colli contenenti i materiali radioattivi trasportati non è superiore a 10, e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a 3, la prescrizione all'8.2.1.4 concernente il corso di specializzazione per i conducenti di veicoli che trasportano materiali radioattivi non si applica. I conducenti devono avere tuttavia una formazione, appropriata e corrispondente alle loro responsabilità, che li renda consapevoli dei pericoli da radiazioni connessi al trasporto di materiali radioattivi. Tale formazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro.</p>

Da una prima veloce lettura potremmo dire che le variazioni evidenziate vogliono comportare esclusivamente una semplificazione di lettura del testo, ma l'ultimo documento emesso dalla Spagna e pubblicato come "Multilateral Agreement" (<http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html>) non sembra seguire questa strada.

Riporto per una migliore lettura e comprensione, anche i punti richiamati dalla nuova disposizione S12 (8.2.1.4 e 8.2.2.3.5):

8.2.1.1 I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono avere un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose.

8.2.1.4 ... omissis ... i conducenti di veicoli che trasportano certi materiali radioattivi (vedere S11 e S12 al capitolo 8.5) devono avere seguito un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti menzionati al 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5.

8.2.2.3.5 Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 deve trattare almeno i seguenti argomenti:

(a) Rischi propri delle radiazioni ionizzanti;

(b) Prescrizioni particolari concernenti l'imballaggio, la movimentazione, il carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi;

(c) Disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi.

L'accordo Multilaterale M265 (*multilateral agreement M-265 under section 1.5.1 of the ADR concerning special provision S12*), proposto dalla Spagna e momentaneamente sottoscritto da Svezia, Belgio, Olanda, UK, Francia e Norvegia analizza le modifiche espresse nelle due edizioni dell'ADR e specifica che, anche se l'intenzione era di attuare solo modifiche formali, in realtà è un cambiamento molto significativo e il suo impatto non è stato tenuto in considerazione in maniera adeguata.

M265 Concerning special provision S12

COUNTRY	SIGNED	REVOKED
Spain	05/06/2013	
Sweden	20/06/2013	
Belgium	21/06/2013	
Netherlands	30/08/2013	
United Kingdom	24/10/2013	
France	31/10/2013	
Norway	11/11/2013	

Date of Expiry: 1 January 2015

Secondo la vecchia edizione ADR dunque, un autista che trasportava meno di 10 colli di Materiale Radioattivo dei numeri UN 2915 e UN 3332 e con la sommatoria di indici di trasporto inferiore a 3, poteva esercitare regolarmente la sua mansione privo del cd "patentino ADR con specializzazione per il Materiale Radioattivo".

La corretta lettura di quanto riportato nella nuova edizione (anche se mantiene il riferimento alla "formazione che deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro") prevede che l'esenzione è solo per la specializzazione del patentino ADR; ergo, il trasportatore deve possedere un certificato rilasciato dalla competente autorità e deve aver frequentato un corso di formazione di base.

Come indicato nel documento spagnolo, questo cambiamento è molto consistente e ha un impatto significativo su un gran numero di operatori che operano il trasporto di Materiale Radioattivo destinato classificato come UN3332 e UN2915 (principalmente costituiti da radiofarmaci).

L'Accordo Multilaterale scade il 1 gennaio 2015 e nel caso di accettazione sarà presente nella prossima edizione ADR 2015.

Franco CIOCE – 21 dicembre 2013

Transmitted by the Government of Spain

The present text in S12, ADR chapter 8.5, was introduced in the last edition of ADR based on the proposal ECE/TRANS/WP.15/2010/16 made by Sweden. However, the intention was not to require a basic training course for the carriage of UN 2915 or 3332, but only to simplify the text in special provisions S11 and S12.

The change in S12 was directly connected to the modification of S11, additional requirement, which was modified in the same proposal. The proposal justified the modifications as a simple formal change (clarification of the text) considering that since the general requirements for training of drivers are stipulated in chapter 8.2, the text in S11 (1) and (2) were superfluous and could be deleted. However, the change is not just only formal; otherwise it is very substantial and has a significant impact on a large number of operators: transport of radioactive mobile gauges (UN 3332) and transports of radiopharmaceutical material (UN 2915).

In ADR 2011, S12 clearly established that the special provision S11 needed not be applied and, according to that, for UN 2915 and 3332 the requirements of 8.2.1 (general requirements concerning the training of drivers as to held a certificate issued by the competent authority and attend a basic training course) and 8.2.2.3.5 (specialization training course) needed not be applied if the conditions in S12 were fulfilled: drivers shall receive appropriate training, the total number of packages containing radioactive material carried shall not exceed 10, and that the sum of the transport indices shall not exceed 3.

However, in ADR 2013 subparagraphs (1) and (2) in S11 have been deleted and S12 only refers to the exemption of the specialization training course (8.2.1.4). Thus, according to the present provision: the drivers of vehicles transporting UN 2915 or UN 3332 packages (although the total number of packages carried does not exceed 10 and the sum of the transport indices does not exceed 3) have to comply with the general requirements concerning the training of drivers: to held a certificate issued by the competent authority and attend a basic training course.

Consequently, a very substantial change was made even though the intention was only to make formal changes; its impact was not taking into account adequately.

In the meeting of the working party WP.15 held in Geneva from 14.-16. May 2013 the documents ECE-TRANS-WP-15-94-inf5e, ECE-TRANS-WP-15-94-inf9Rev1e and ECE-TRANS-WP-15-94-inf28e related to this topic were discussed. Most delegations supported the proposal made by Spain as revised by Sweden in ECE-TRANS-WP-15-94-inf9Rev1e, which will be retaken in a formal document presented jointly by Spain and Sweden for the next meeting.

Therefore, this multilateral agreement is prepared with the same text as proposed in ECE-TRANS-WP-15-94-inf9Rev1e.